

Working Paper

ADAPT
www.adapt.it

UNIVERSITY PRESS

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

Tirocini curricolari: panoramiche e prospettive di riforma

**Marco De Filippis, Marco Delle Chiaie, Tommaso Galeotto,
Annamaria Guerra, Gaetano Machì, Stefania Negri,
Valeria Piccari, Silvia Rigano**

*Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Siena*

Working Paper n. 17/2022

ABSTRACT

Il contributo in oggetto propone una ricognizione delle tipologie di tirocinio curricolare a diversi livelli del sistema di istruzione e formazione italiano, evidenziandone le caratteristiche comuni e le singole specificità. A partire da una breve premessa storica, volta ad inquadrare l'origine e il legame con il "gemello" extracurricolare, e dalla presa in considerazione della recente iniziativa di riforma, il testo avanza una analisi su come lo *stage* curricolare viene implementato e regolato nell'ambito dei diversi corsi di studio dal mondo dell'istruzione secondaria, post-secondaria e terziaria. Dal confronto tra queste emerge la sostanziale propensione ad intendere il tirocinio curricolare, legato quindi ad un corso di studio/formazione, come uno strumento essenzialmente formativo volto ad integrare e rafforzare in modo complementare la didattica tradizionale. Inoltre, appare evidente un complesso intreccio di norme che regolano lo *stage*, sia a livello regionale e che statale.

I PUNTI CHIAVE DEL PAPER

- Il tirocinio curricolare è essenzialmente uno strumento formativo-orientativo volto ad integrare l'offerta didattica tradizionale e si rivolge a persone frequentanti un corso di studio/formazione.
- In Italia è presente una normativa di lungo corso sui tirocini che ha, nel tempo, portato ad una più netta distinzione tra curricolari ed extracurricolari, anche a seguito della riforma del titolo V.
- Dall'indagine è emerso come il tirocinio curricolare sia presente in almeno sette tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale, sia di livello secondario che di livello terziario.
- La recente iniziativa di riforma, che intende aggiornare la disciplina sui tirocini curricolari, ha tra gli obiettivi di uniformare la regolazione dello strumento nelle sue diverse declinazioni e di introdurre alcuni elementi di novità quali un rimborso spese forfettario e una indennità. Entrambi questi aspetti sollevano delle questioni circa la natura del tirocinio curricolare.

IL MESSAGGIO

Lo studio dell'origine storica del tirocinio curricolare e l'analisi dello stato dell'arte della disciplina nelle sue diverse declinazioni statali e regionali, nonché all'interno dei percorsi di studio e formazione secondaria, post-secondaria e terziaria, permettono di comprendere l'importanza che un intervento di legge volto ad aggiornare una disciplina di riferimento della fine del secolo scorso si faccia altresì carico di tutelare le sfumature che sono in seno alle diverse tipologie di tirocinio curricolare. Appare infatti evidente come, pur a fronte di un'unica finalità formativo-orientativa, questa venga poi declinata all'interno dei singoli percorsi di studio con bilanciamenti differenti, sia per quanto riguarda le modalità operative (numero di ore, ecc.) che per gli scopi didattici principali (competenze trasversali, competenze tecniche), in linea con le specificità dei percorsi. Preservare la dimensione formativa e favorire l'adattamento dello strumento all'impianto dei diversi corsi di studio/formazione in cui viene adoperato a fini didattici debbono dunque essere i punti di riferimento dell'azione di riforma.

Indice

1. Quadro di contesto	4
2. Le diverse tipologie e finalità di tirocinio curricolare	7
2.1. Il tirocinio curricolare nell'istruzione e formazione secondaria superiore e post-secondaria	8
2.1.1. Focus Regione Lombardia: IeFP e IFTS	10
2.2. Il tirocinio nell'istruzione terziaria	12
3. Caratteristiche delle diverse tipologie di tirocinio curricolare.....	13
4. Conclusioni	16
Tabelle	18

1. Quadro di contesto

Come messo in evidenza da diverse analisi ⁽¹⁾, il tirocinio possiede una lunga storia che ha, nel corso del tempo, mutato le finalità e le prospettive di uno strumento che si è sempre posizionato nel mezzo tra una dimensione puramente lavorativa e una dimensione puramente formativa. In un certo senso, si potrebbe dire che il tirocinio ha fatto dell'esperienza del lavoro la chiave del proprio apporto formativo-orientativo, proponendosi quindi come una delle modalità di applicazione del metodo dell'alternanza formativa ⁽²⁾. Come verrà approfondito più avanti, un tratto significativo che riguarda gli *stage* è il percorso formativo nel quale si realizza. Inoltre, un elemento distintivo è rappresentato dalla contesa tra Stato e Regioni nella regolazione dello strumento.

Se infatti prima della riforma del titolo V della Costituzione e delle pronunce della Corte costituzionale ⁽³⁾ in merito alla competenza nella disciplina, il punto di riferimento normativo era rappresentato dalla legislazione di fine anni Novanta ⁽⁴⁾, oggi le due fonti di regolazione, pur trovando complessi punti di intreccio, sembrano aver raggiunto un più chiaro grado di distinzione. Appare quindi utile, prima di affrontare l'analisi delle diverse tipologie di tirocinio curricolare in vigore, cercare di comprendere da dove provenga questa macro-tipologia di *stage*, quali siano i principali riferimenti normativi, anche al fine di comprendere gli obiettivi alla base degli ultimi interventi del legislatore.

Partendo dalla fine del secolo scorso, è possibile rilevare come gli interventi legislativi in merito siano relativi all'istituzione del tirocinio formativo e di orientamento, sia di natura curricolare che di natura extracurricolare, con la legge n. 196/1997 (articolo 18) e al relativo regolamento attuativo rappresentato dal decreto ministeriale n. 142/1998. Anche all'epoca il tentativo del provvedimento era quello di definire un modello unico di *stage*, che provasse ad uniformare e ad assorbire le disposizioni precedentemente approvate, come strumento per la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e per l'agevolazione delle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (articolo 1, decreto ministeriale n. 142/1998).

A seguito della riforma del titolo V, che ha predisposto la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, si è tuttavia assistito alla sempre più marcata separazione normativa tra due diverse tipologie che ha portato la formazione professionale (tirocini extracurricolari) nel campo di competenza esclusiva delle Regioni e l'istruzione (tirocini curricolari) nel campo delle competenze concorrenti con lo Stato. È poi con il decreto ministeriale n. 270/2004 che è stata prevista la possibilità per i corsi di studio degli atenei di predisporre convenzioni volte a disciplinare attività formative per «acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo

⁽¹⁾ Si vedano ad esempio: T. GALEOTTO, *Il tirocinio e le sue molteplici articolazioni nell'incrocio tra definizioni nazionali e regolazioni regionali* Contributo alle ipotesi di riforma tracciate nella legge di bilancio 2022, ADAPT University Press, Materiali di discussione, 2022, n. 4; P. PASCUCI, *Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli, 2008.

⁽²⁾ E. MASSAGLI, *Dall'alternanza scuola-lavoro all'integrazione formativa*, ADAPT University Press, ADAPT Labour Studies, e-Book series, 2017, n. 66.

⁽³⁾ Nello specifico si fa riferimento alla Sentenza n. 50/2005 e alla sentenza n. 287/2012 della Corte costituzionale.

⁽⁴⁾ Il riferimento è alla l. n. 196/1997 (art. 18) e il relativo regolamento attuativo rappresentato dal d.m. n. 142/1998.

di studio può dare accesso» [lettera o), comma 1, articolo 1; lettera d), comma 1, articolo 10], anche in forma di tirocinio (curricolare) al fine di «agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso», sulla scorta di quanto previsto dalla legislazione del 1996-1997. Il riferimento alla legislazione di fine anni Novanta è emblematico del fatto che in molti osservatori, nonostante alcune controversie ⁽⁵⁾, la intendano ancora come il perno per la regolazione e la disciplina fondamentale di questo tipo di percorsi.

Il ruolo dello *stage* quale strumento complementare per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione acquista piena rilevanza con la legge 28 marzo 2003, n. 53, conosciuta come legge Moratti, che ridisegna l'impianto del sistema di istruzione e formazione italiano introducendo l'opzione dell'alternanza scuola-lavoro per gli studenti tra i 15 e i 18 anni iscritti nei percorsi di liceo o nell'IeFP. La legge in oggetto e il successivo decreto legislativo attuativo del 15 aprile 2005, n. 77 prevedono «periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro» e sono costruiti «tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi». I tirocini in questione sono sviluppati «sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro».

La distinzione tra tirocinio curricolare e tirocinio extracurricolare ha poi trovato ulteriore ed esplicito riferimento nella nota del Ministero del lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007 sulle comunicazioni obbligatorie. Come messo in evidenza altrove ⁽⁶⁾, in questa veniva affermato di escludere dall'obbligo di comunicazione «i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro», ponendo una precisa demarcazione tra due diverse tipologie di tirocinio: una (curricolare) promossa nell'ambito di percorsi formativi e di istruzione da parte di istituzioni abilitate al rilascio di titoli e qualifiche aventi valore legale e rivolta a studenti frequentanti il corso all'interno del quale il tirocinio è promosso, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; una (extracurricolare) promossa «dai centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo».

Di recente, è in corso un dibattito che prende spunto da un testo di legge unificato relativo alla riforma dei tirocini curricolari («Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare») ⁽⁷⁾ tutt'ora in fase di discussione, redatto dalle commissioni lavoro e cultura, che ha inteso operare una sintesi delle diverse proposte normative che erano state presentate negli anni sul tema degli *stage* curricolari ⁽⁸⁾. Uno dei principali obiettivi alla base dell'intervento è

⁽⁵⁾ M. TUSCANO, *Il lavoro senza contratto. Tipologie, condizioni e limiti di utilizzo*, ADAPT University Press, 2022, pp. 69-70.

⁽⁶⁾ T. GALEOTTO, *Il tirocinio e le sue molteplici articolazioni nell'incrocio tra definizioni nazionali e regolazioni regionali*, cit., p. 12.

⁽⁷⁾ Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi. Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare, testo base del 18 maggio 2022.

⁽⁸⁾ Si fa riferimento in particolare alla proposta di legge Ungaro, *Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani* (1063); De Lorenzo ed altri, *Modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di comunicazione dei tirocini curricolari, e altre disposizioni in materia di proroga dei medesimi* (2202); Tuzi ed altri, *Disciplina del tirocinio curricolare nell'ambito dei corsi di studio*

quello di aggiornare la disciplina di riferimento, ormai risalente alla fine degli anni Novanta e ai primi anni Duemila, per impostare un nuovo corso di utilizzo dello strumento nella difficile interazione tra normative regionali (tirocini nell'ambito dell'Istruzione e formazione professionale cioè IeFP, ecc.) e normative statali (tirocini universitari, tirocini per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento ossia PCTO, ecc.). Inoltre, tra gli scopi vi è appunto quello di meglio perimetrare e definire il campo di azione, nonché le particolarità del tirocinio curricolare, così da distinguerlo da quello di natura extracurricolare che, al contrario, ha negli anni conosciuto un più costante intervento legislativo ⁽⁹⁾.

Per quanto concerne le novità principali relative al nuovo testo base in discussione, l'articolo 1 (Definizioni e finalità) ribadisce la finalità formativa del tirocinio curricolare come strumento utile a perseguire finalità di integrazione alla didattica tradizionale, l'orientamento nel mondo del lavoro e l'acquisizione di competenze professionali ed abilità trasversali. Al punto 3 dello stesso articolo vengono distinte due tipologie di tirocinio, plausibilmente riconducibili all'ambito universitario, che aiutano a distinguere le specifiche finalità dello strumento: la prima destinata all'acquisizione di crediti formativi per il completamento del piano di studi e la seconda destinata alla preparazione della tesi finale sulla base di un progetto concordato con l'istituzione formativa.

Come già affermato, e come verrà più chiaramente esposto in seguito, il testo contiene diversi riferimenti alla normativa relativa allo svolgimento dei tirocini curricolari svolti nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO) e nelle IeFP, lasciando aperti alcuni dubbi circa la relazione tra questi diversi interventi legislativi. Nel primo caso, resta infatti da verificare come la nuova normativa sugli *stage* curricolari interagirà con la disciplina già vigente, richiamata dallo stesso punto 4 (legge sull'alternanza scuola-lavoro, n. 77/2005). Per quanto concerne invece i tirocini nell'ambito delle IeFP, viene invece indicata la Conferenza Stato-Regioni come luogo in cui dovranno essere presentate delle linee guida volte a disciplinare lo strumento.

Tra gli altri aspetti di rilievo, emerge poi l'omessa menzione degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), il cui sistema è stato di recente riformato dalla legge n. 99/2022, tra i soggetti promotori di tirocini curricolari indicati (articolo 2). La particolarità nasce dal fatto che questi prevedono un periodo di *stage* obbligatorio per il 35% del monte ore formativo totale e sembra quindi paradossale che non possano occuparsi loro direttamente di attivare questa tipologia di percorsi.

Ad ogni modo, la novità forse più consistente riguarda l'articolo 8 (Indennità e rimborso forfettario), in relazione all'obbligo di rimborso forfettario in capo ai soggetti ospitanti a favore dei tirocinanti per le spese di trasporto, di strumentazione e, qualora il tirocinio superi le cinque ore giornaliere, di vitto. Al punto 2 del medesimo articolo viene inoltre precisato che ai soli tirocinanti maggiorenni, a decorrere dal secondo mese del tirocinio, dovrà spettare un'indennità onnicomprensiva di almeno 300 euro, a carico del soggetto ospitante, fatte salve diverse disposizioni accordate nella convenzione formativa. Se da una parte la previsione di un rimborso spese forfettario permette di vincolare la corresponsione economica ad elementi non direttamente legati alla attività svolta durante il periodo formativo, la previsione di una indennità rischia invece di essere interpretata

(3396); Invidia, *Disciplina del tirocinio formativo curricolare*" (3419); Di Giorgi ed altri, *Disciplina dell'attività di tirocinio formativo o stage* (3500).

⁽⁹⁾ Il riferimento è alle Linee guida del 2013 e alle Linee guida del 2017, che parlano nello specifico dei tirocini formativi e di orientamento extracurricolari.

come un diretto corrispettivo per lo svolgimento di quest'ultima, aprendo quindi al rischio di trasformare il tirocinio in una forma di lavoro povero.

Risulta poi di interesse menzionare l'articolo 11 del testo relativo alla previsione di una attività di monitoraggio puntuale che favorisca la raccolta di evidenze significative per la presa di decisioni riguardanti lo strumento. Al momento, infatti, la rilevazione dei tirocini curricolari non è operabile attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie, non rientrando questi tra le tipologie di rapporto soggette all'obbligo di dichiarazione, relegando a poche fonti, ad esempio le rilevazioni Excelsior ⁽¹⁰⁾, il sistema di rilevazione.

In conclusione, anche in un'ottica di riforma, è utile osservare il tratto particolarmente travagliato della storia del tirocinio e della sua duplice identità di curricolare ed extracurricolare. A questo proposito, nonostante il tentativo di fine secolo scorso di uniformare in un unico perimetro legislativo le diverse tipologie di *stage* che erano venute a formarsi, provando quindi ad offrire un'unica fonte regolativa dello strumento, a seguito delle riforme costituzionali e degli interventi della Corte costituzionale e del Ministero del lavoro è stata mantenuta una certa separazione normativa e sostanziale tra i due strumenti che tuttavia lascia ancora diversi dubbi circa la precisa ricostruzione dei riferimenti normativi, nonché sull'inquadramento dei fini e delle funzioni di queste tipologie di *stage*, che inevitabilmente giustifica un tentativo ricognitivo dello strumento.

2. Le diverse tipologie e finalità di tirocinio curricolare

A seguito di una ricostruzione del quadro di contesto, è possibile rilevare come nel nostro Paese il tirocinio curricolare sia presente in almeno sette tipologie di percorsi di istruzione e di formazione professionale, sia di livello secondario che di livello post-secondario e terziario. In generale, lo strumento rappresenta una fase e un metodo formativo, complementare alla didattica tradizionale, il cui svolgimento può essere facoltativo come anche obbligatorio ai fini del conseguimento di un titolo di studio (si vedano, ad esempio, gli stage curricolari negli ITS Academy il cui svolgimento, come da recente riforma, è previsto per almeno il 35% del monte ore totale), in base alle diverse previsioni e strutture dei corsi di studio.

Nello specifico, si osserva come i tirocini curricolari attinenti ai percorsi universitari, ai master di I e II livello, ai percorsi ITS, all'alta formazione terziaria (AFAM), allo svolgimento dei PCTO rientrino nell'alveo di competenze in capo al legislatore nazionale che poi demanda ai singoli istituti per una più puntuale regolazione dello strumento (istituti scolastici, atenei, ecc.). La competenza regionale attiene invece alla disciplina dei tirocini svolti nell'ambito delle IeFP dei percorsi IFTS, rientrando questi due istituti nell'alveo regionale della formazione professionale.

Al fine di ricostruire il quadro normativo esistente e le diverse tipologie dei tirocini curricolari, il presente lavoro ha ad oggetto una analisi dell'istituto. Inoltre, per certi aspetti, l'indagine si concentra sull'approfondimento del modello adottato dalla Regione Lombardia, scelta a esemplificazione del ruolo delle Regioni in tale contesto. La Lombardia rappresenta, come si vedrà, un esempio virtuoso di regolazione dell'istituto.

In tal senso, dall'analisi è emerso che la Lombardia è una delle poche Regioni che si è espressa in merito alla regolamentazione del tirocinio curricolare. Esso viene definito

⁽¹⁰⁾ Si veda: <https://excelsior.unioncamere.net/>.

come «esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico» ⁽¹¹⁾.

Nel dettaglio, il caso esemplificativo della Regione Lombardia verrà approfondito considerando il tirocinio curricolare nell'ambito dell'istruzione e formazione regionale. Nel complesso, la prima disamina riguarderà il tirocinio curricolare nell'istruzione e formazione secondaria superiore, mettendo in luce le distinzioni tra le due tipologie di percorsi formativi. Successivamente, si procederà analizzando il tirocinio nell'istruzione terziaria e post-secondaria, evidenziandone le distinzioni. Infine, si condurrà un confronto generale sui punti comuni e sulle differenze tra le tipologie di tirocinio e diverse utilità dal punto di vista formativo-orientativo.

2.1. Il tirocinio curricolare nell'istruzione e formazione secondaria superiore e post-secondaria

Il tirocinio curricolare è presente nell'ambito dei percorsi secondari (licei, istituti tecnici, istituti professionali), in particolare come strumento di assolvimento degli obblighi dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), nei percorsi IeFP come parte integrante dell'attività didattica, e nei percorsi post-secondari di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per lo svolgimento del periodo di *stage* come monte ore obbligatorio di una parte del percorso.

Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro emerge come il tirocinio si inserisca quale strumento volto a favorire l'occupabilità dei giovani, il loro orientamento, nonché il raccordo tra scuola con mondo del lavoro. Inoltre, occorre precisare che l'alternanza scuola-lavoro e il tirocinio non siano da sovrapporre. Quest'ultimo rappresenta infatti un "momento dell'alternanza", ossia la fase "pratica" di un percorso di studi, nonché il periodo di formazione svolto dallo studente presso la struttura ospitante ⁽¹²⁾. Come emerge dalle più recenti linee guida del 2018 ⁽¹³⁾ del MIUR, a seguito della trasformazione e della ridenominazione dell'alternanza scuola-lavoro in PCTO, la scelta della forma organizzativa di questi percorsi deve essere aderente alla particolarità dell'indirizzo di studi e alla realtà territoriale di riferimento. A questo proposito, all'interno di uno stesso gruppo classe possono essere attivati differenti percorsi formativi rispondenti alle realtà personali degli studenti, nell'ottica della personalizzazione dei percorsi in base alle esigenze formative di quest'ultimi. Tra le diverse modalità di svolgimento vengono quindi individuati l'incontro con esperti, le visite aziendali, la ricerca sul campo, l'impresa simulata e,

⁽¹¹⁾ Indirizzi regionali in materia di tirocini, allegato A della d.G.R. n. 7763/2018, *Approvazione indirizzi regionali in materia di tirocini*.

⁽¹²⁾ MIUR, *Attività di alternanza scuola lavoro guida operativa per la scuola*, 2015, p. 12

⁽¹³⁾ MIUR, *Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, Linee guida ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145*.

ovviamente, il tirocinio ⁽¹⁴⁾, da progettarsi sulla base delle disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Considerando l'istruzione e la formazione professionale (IeFP) il tirocinio viene presentato come un periodo di formazione che si declina come modalità integrativa all'apprendimento didattico tradizionale. Si tratta di una forma di alternanza che non va confusa con quella prevista nell'ambito dei PCTO della scuola, ma che anch'essa fa dell'apprendimento in situazione il suo punto cardine. Si parla di "formazione *on the job*" legata a specifici obiettivi di orientamento. Nel contesto della formazione professionale il tirocinio curricolare è inteso anche come un'esperienza in contesto lavorativo per un periodo per lo più compattato, prevalentemente rivolto all'orientamento ed alla verifica o consolidamento degli apprendimenti tecnico-pratici acquisiti in contesto formale. Emerge quindi la dimensione orientativa dello strumento, finalizzata anche al rafforzamento di quanto appreso durante il percorso didattico canonico.

Come emerge, il tirocinio curricolare è uno degli elementi caratterizzanti i percorsi formativi IeFP di competenza regionale che sono destinati, di norma, ai giovani iscritti a questi percorsi. Vista la competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale ai sensi dell'articolo 117 Cost., la normativa di riferimento è da rilevare a livello territoriale, fermo restando il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) definiti al capo III del decreto legislativo n. 226/2005, finalizzati a garantire standard minimi di qualità dei sistemi di IeFP su tutto il territorio nazionale. L'articolo 16, decreto legislativo n. 226/2005, infatti, prevede che «le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi».

I LEP sono stati affiancati più di recente da diversi atti di indirizzo che pongono le basi per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare per due misure previste nell'ambito della Missione 5, *Inclusione e coesione*: da una parte l'attuazione della nuova politica attiva Garanzia per l'Occupabilità dei Lavoratori (GOL), dall'altra l'avvio dell'investimento *Sistema duale*, per cui si prevede lo stanziamento di un totale di 600 milioni di euro fino al 2025 per potenziare i sistemi regionali di IeFP. Va in questa direzione l'adozione delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (EeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale definite dalla Conferenza Stato-Regioni in data 27 luglio e adottate per decreto dal Ministero del Lavoro il 2 agosto 2022.

Per quanto riguarda i percorsi IFTS, anch'essi programmati dalle regioni nell'ambito della propria offerta formativa, come stabilito dal d.P.C.M. 25 gennaio 2008 al capo III articolo 9, il tirocinio ricopre un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi del percorso. Infatti, come recita l'articolo 4 del decreto suddetto, gli *stage* aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori per almeno il 30% del monte ore complessivo del percorso, rendendo fondamentale questo strumento per lo sviluppo di una formazione complessiva anche sul campo in una evidente connessione con il mondo del lavoro.

⁽¹⁴⁾ Linee guida *Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*, 2018, pp. 15-16.

2.1.1. Focus Regione Lombardia: IeFP e IFTS

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Regione Lombardia

Gli atti di riferimento che definiscono la normativa applicabile in tema di tirocinio curricolare nel sistema di IeFP in Regione Lombardia sono tre:

- DDUO 12550/2013 per l'impianto generale dei percorsi di IeFP, compresi i tirocini previsti nell'ambito di tali percorsi;
- par. 3.1, DDS 7214/2014 per gli aspetti più operativi;
- par. 4.2, d.G.R. n. 7763/2018 per alcune disposizioni sui tirocini curricolari in generale;
- d.G.R. n. 3192/2020 con riferimento agli standard formativi di cui al Repertorio regionale di IeFP.

Il DDUO 12550/2013 ha approvato le «indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo» che al par. 1.2.2. del documento definiscono il tirocinio curricolare come «una esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di IeFP, realizzata in orario curricolare e finalizzata allo sviluppo delle competenze attese nel PECUP e degli obiettivi specifici di apprendimento del percorso stesso. In particolare, esso consiste in un periodo di formazione *on the job*, con destinazione oraria inferiore a quella dei percorsi in alternanza. Rientrano in questa fattispecie anche tutte le forme ed esperienze non riconducibili ai percorsi in alternanza in senso stretto o alle attività laboratoriali d'aula; in particolare, costituisce una forma di “tirocinio curricolare”, inteso come un'esperienza di tutti gli studenti in contesto lavorativo per un periodo per lo più compattato, prevalentemente rivolto all'orientamento ed alla verifica o consolidamento degli apprendimenti tecnico-pratici acquisiti in contesto formale. Rientrano altresì nell'ambito dei “tirocini curricolari” anche quelli realizzati in periodo estivo, non coincidente con quello del calendario formativo, purché previsti nell'ambito della progettazione formativa».

Facendo riferimento alla tabella sottostante, è possibile rilevare le indicazioni che definiscono le quote orarie riservate alle diverse modalità formative in relazione alla formazione d'aula e di laboratorio e di quella in contesto lavorativo come segue:

Tabella 1 – Modalità formative e quote orarie

Modalità		Triennale %	Quadriennale o 4° anno %	Corso annuale per ammissione all'esame di stato %
Formazione d'aula e di laboratorio*		50-85	50-80	90-100
Formazione in contesto lavorativo**	In alternanza	15-50	20-50	0-10
	In tirocinio	15-25	20-30	0-10

*compresa la simulazione d'impresa; **dal 15esimo anno di età

Oltre alla dimensione del tirocinio curricolare è poi interessante notare come, per l'anno formativo 2022/2023, in coerenza con le linee guida per l'attuazione dell'investimento

Sistema duale, Regione Lombardia ha previsto degli standard differenti rispetto a quelli previsti dalle Indicazioni, soprattutto in termini di monte ore. Infatti, la Deliberazione di Giunta Regionale 30 giugno 2022, n. 6599 che definisce la «programmazione del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2022/2023» prevede che le attività di formazione in contesto lavorativo possano svolgersi secondo tre modalità: alternanza scuola-lavoro simulata, alternanza scuola-lavoro rafforzata, apprendistato duale.

Alternanza scuola-lavoro simulata

L'alternanza scuola-lavoro simulata (alternanza protetta) viene attivata di norma il I anno:

- per gli studenti con età inferiore a 15 anni come prima esperienza di apprendimento pratico, antecedente all'inserimento in contesti produttivi reali a partire dal secondo anno del percorso;
- per gli studenti con 15 anni di età, in ottica propedeutica alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio in azienda;
- per gli studenti dei percorsi personalizzati per disabili (PPD), senza limiti di età.

Deve prevedere un effettivo raccordo con la realtà del mondo del lavoro, attraverso forme quali:

- commessa da parte dell'azienda di un progetto o prototipo;
- coinvolgimento di un esperto aziendale nelle fasi di definizione/organizzazione dell'"impresa" e/o monitoraggio e valutazione degli esiti;
- valutazione delle attività e dei prodotti/servizi in capo all'azienda, in relazione a standard professionali; partecipazione a parti di un processo lavorativo reale (Scuola Impresa e Bottega scuola).

Per l'erogazione dell'alternanza scuola-lavoro simulata o protetta si potrà fare ricorso allo strumento del project work, attivato per il rafforzamento delle competenze tecnico-professionali e dimostratosi efficace nella sperimentazione attiva delle conoscenze teoriche apprese nella formazione d'aula. L'alternanza scuola-lavoro simulata deve essere realizzata per un monte ore che va dal 15% al 25% delle ore del percorso del primo anno di IeFP.

Alternanza scuola-lavoro rafforzata

La formazione in contesto lavorativo può essere svolta attraverso percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, nei quali rientra l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento svolto presso una organizzazione interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni. In deroga alle indicazioni regionali sulla IeFP, essa deve essere realizzata per un monte ore che va dal 30% al 50% della durata annua del percorso.

In casi specifici – sia con riferimento all'alternanza simulata o protetta sia all'alternanza rafforzata - è possibile erogare percorsi in deroga rispetto alle percentuali minime. In particolare:

- per cause sanitarie o di altra natura che determinino una riduzione forzata della percentuale totale del monte ore annuale del percorso da svolgere in alternanza;

- in relazione a caratteristiche specifiche del singolo allievo, in presenza di esigenze particolari legate a fragilità sociali, sanitarie o di altra natura.

Apprendistato duale

Gli interventi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo n. n. 81/2015 verranno definiti con successiva deliberazione a integrazione dell'offerta IeFP Regionale a valere sui fondi del PNRR.

I percorsi di formazione tecnica superiore (IFTS)

Come specificato nella Programmazione regionale del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'annualità formativa 2022/23 relativa alla d.G.R. n. 6548 del 20 giugno 2022, la Regione Lombardia intende favorire l'inserimento lavorativo dei giovani in relazione alle esigenze del sistema produttivo del territorio.

Come già richiamato in precedenza, l'obbligatorietà del tirocinio previsti all'interno di questi percorsi annuali (da norma di legge almeno il 30% del monte ore complessivo, il 40% in Regione Lombardia) è strettamente correlata alla natura professionalizzante dei programmi, progettati per fornire una preparazione tecnico-pratica e che necessita dunque di una fase di apprendimento *on the job*.

2.2. Il tirocinio nell'istruzione terziaria

I percorsi terziari e post-secondari in cui vengono svolti tirocini curricolari sono le università, i Master di I e II livello, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i percorsi IFTS e ITS.

Per quanto riguarda i tirocini curricolari svolti durante i percorsi universitari, come anche nell'ambito di Master di I e II livello, questi vengono intesi come "attività formative" volte ad assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo di riferimento a cui il titolo di studio può dare accesso. Emerge quindi l'elemento della coerenza tra quanto svolto nel percorso formale e quanto viene svolto durante l'esperienza del tirocinio, nonché la concezione dello strumento come facilitatore per l'inserimento dello studente nel mondo del lavoro. Dal punto di vista dello studente il tirocinio curricolare presenta una doppia finalità:

- formativa, che permette di approfondire, verificare e ampliare le conoscenze acquisite nel percorso di studi;
- orientativa, che permette un primo contatto diretto con il mondo del lavoro per valutare la corrispondenza tra conoscenze e competenze professionali richieste dal mercato del lavoro.

Secondo il decreto n. 270/2004 i corsi di studio degli atenei hanno autonomia nella regolazione e nella promozione dei tirocini, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del Lavoro. Sebbene i tirocini curricolari non

siano universalmente obbligatori e previsti da ogni corso di studio, essi godono ormai di grandissima diffusione e sono inseriti in quasi tutti i percorsi di laurea sia triennale che magistrale. Il soggetto promotore (in questo caso l'università) attiva il tirocinio attraverso una apposita Convenzione (disciplinata dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 142/1998) con i datori di lavoro pubblici o privati, contenente elementi indispensabili quali il piano formativo del o degli studenti, il tutor didattico-organizzativo e il referente aziendale, gli estremi assicurativi, la durata complessiva e il settore aziendale di inserimento. Al tirocinio curricolare, in base all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 142/1998, sono attribuiti crediti formativi universitari (CFU) che rendono l'esperienza perfettamente integrata nel percorso di studi. Al fine di incentivare l'esperienza formativa svolta tramite tirocinio, nella prassi alcune università mettono a disposizione degli studenti piattaforme con la presenza di aziende già convenzionate con l'ateneo disposte ad accogliere studenti tirocinanti ⁽¹⁵⁾.

Un ruolo di particolare centralità è attribuito ai tirocini curricolari all'interno dei percorsi ITS: in base al d.P.C.M. 25 gennaio 2008 tale esperienza formativa è stata introdotta come obbligatoria per tutti i percorsi, per un minimo del 30% del monte ore complessivo del percorso. Tale soglia è stata aumentata al 35% in seguito alla recente riforma approvata con la legge n. 99/2022. L'obbligatorietà del tirocinio è strettamente correlata alla natura professionalizzante di questi percorsi, progettati per fornire una preparazione tecnico-pratica e che necessita dunque di una fase di apprendimento *on the job*: statisticamente, molti percorsi ITS (ed anche IFTS) aumentano la durata complessiva degli *stage* aziendali che arrivano ad occupare anche la metà del monte ore complessivo. In termini di governance e regolazione istituzionale, i percorsi ITS sono inseriti all'interno della programmazione formativa triennale delle Regioni, che compartecipano anche al loro finanziamento. Ciò nonostante, a differenza dei corsi IeFP, di esclusiva competenza regionale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, nel caso degli ITS la programmazione regionale abilita l'attivazione dei percorsi, i quali devono però per prima cosa rispettare quanto previsto a livello nazionale in diversi atti normativi che fissano standard formativi e criteri di coordinamento, come la recente legge n. 99/2022 che ne ridefinisce anche l'acronimo in ITS Academy. In riferimento alla Regione Lombardia, la materia dei tirocini curricolari relativi agli ITS è stata, come detto in precedenza, oggetto della d.G.R. n. X/7763 del 2018. Tale riferimento normativo indica, all'articolo 2 tra i soggetti promotori di tirocini curricolari disciplinati dalla norma anche questi istituti, riconoscendone quindi, anche a livello regionale, un riferimento specifico anche alla luce dell'ampia diffusione dello strumento nella programmazione didattico-formativa degli ITS.

3. Caratteristiche delle diverse tipologie di tirocinio curricolare

Un elemento comune tra le diverse tipologie di tirocinio curricolare è senz'altro il legame con un percorso formativo, sia in termini di contiguità (il tirocinio deve essere svolto durante il periodo di istruzione e formazione) sia in termini di coerenza con gli aspetti contenutistico-formativi del percorso stesso. Nelle definizioni delle sette tipologie di

⁽¹⁵⁾ A titolo di esempio, è possibile citare la piattaforma *JobSoul* dell'Università La Sapienza di Roma.

percorsi individuati si riscontra spesso un rimando agli obiettivi specifici di apprendimento del percorso formativo stesso. Dall'analisi effettuata emergono diversi punti su cui le differenti tipologie di tirocinio differiscono l'una dall'altra, come le fonti di riferimento, la durata, la finalità e il peso specifico che gli stessi rivestono nei relativi percorsi formativi.

Le fonti di regolazione del tirocinio curricolare

Un primo punto di rilievo concerne le diverse fonti che regolano lo strumento del tirocinio. A questo riguardo gli *stage* presenti nell'ambito dei percorsi IeFP sono regolati a livello regionale (nel caso della Lombardia la principale normativa di riferimento è rappresentata dal DDUO n. 12550/2013) rientrando questi nell'ambito della formazione professionale, la cui competenza è in capo alle Regioni. Altra fonte di regolazione spetta invece ai tirocini adoperati nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro ⁽¹⁶⁾, oggi PCTO, dell'istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) rientranti nell'ambito di competenza dello Stato. In merito ai tirocini curricolari svolti durante i percorsi post-secondari e terziari di istruzione tecnica superiore (IFTS e ITS) è possibile rilevare come vi siano standard minimi definiti a livello nazionale ⁽¹⁷⁾. Tuttavia, le Regioni possono predisporre ulteriori indicazioni rispetto a quelle già definite a livello centrale (si veda il punto successivo sul monte orario dei tirocini curricolari). In riferimento all'istruzione terziaria nell'ambito delle Università (e dell'AFAM) e dei Master di I e II livello, la regolazione degli *stage*, pur rientrando in un'area di competenza nazionale, vedono un ampio margine di regolazione da parte dei singoli istituti e corsi di studio per ciò che concerne l'organizzazione, l'obbligatorietà e la durata dei percorsi ⁽¹⁸⁾. Emerge quindi un quadro piuttosto variegato di regolazione di uno strumento che necessariamente deve adattarsi a diversi contesti di applicazione e quindi a diverse finalità e funzioni.

Il monte orario dedicato alle attività di tirocinio curricolare

Per quanto riguarda le quote orarie degli stage curricolari, nei percorsi IeFP, guardando all'esempio di Regione Lombardia, come indicato dal DDUO del 20 dicembre 2013 n. 12550 il monte ore riservato ai momenti di formazione in contesto lavorativo la modalità del tirocinio curricolare è prevista per il 15-25% del monte ore totale nei percorsi triennali e per il 20-30% nei percorsi quadriennali. Per quanto concerne lo svolgimento di tirocini come modalità di assolvimento degli obblighi dei PCTO all'interno dei licei, istituti tecnici e istituti professionali il monte ore previsto è indicato dalle Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento approvate tramite il Decreto 774 del 4 settembre 2019. In queste viene indicato che la quota oraria deve essere di minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali. Tale distinzione è dettata dal peso in termini di acquisizione di competenze che l'esperienza *on the job* del tirocinio può avere in base al percorso formativo.

⁽¹⁶⁾ Introdotta nell'ordinamento scolastico con l'art. 4 della l. n. 53/2003, disciplinata dal successivo d.lgs. n. 77/2005 e ridenominata in PCTO dalla l. 145/2018.

⁽¹⁷⁾ D.P.C.M. recante *Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori*, del 25 gennaio 2008.

⁽¹⁸⁾ Si veda ad esempio il d.m. n. 270/2004 sull'autonomia didattica degli atenei.

In riferimento ai percorsi post-secondari nell'ambito degli IFTS, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori* del 25 gennaio 2008 stabiliva che gli stage curricolari fossero obbligatori per almeno il 30% del monte ore complessivo del percorso. Regione Lombardia ha fissato la quota al 40% del monte ore totale da svolgere secondo questa modalità didattica, evidenziando l'importanza dello strumento come ponte di raccordo tra mondo dell'istruzione e formazione e mondo del lavoro. In riferimento ai percorsi ITS la durata minima del tirocinio all'interno dei percorsi, secondo la legge n. 99/2022, non può essere inferiore al 35%. Nell'ambito dei percorsi universitari (comprese le AFAM) e dei Master le quote orarie riservate ai tirocini curricolari che possono essere svolte come modalità formative alternative e complementari alle canoniche modalità didattiche la durata è regolamentata dai singoli corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n. n. 270 del 22 ottobre del 2004.

Le (diverse) finalità del tirocinio curricolare

È poi possibile riscontrare alcuni aspetti per ciò che concerne le finalità e gli obiettivi del tirocinio curricolare. Come emerge dall'analisi qui proposta, lo strumento è in generale una leva formativa volta a favorire l'orientamento e il rafforzamento delle competenze del tirocinante anche, e in molti casi soprattutto, di quelle trasversali, in modo da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Tuttavia, emerge come a seconda del percorso in cui viene svolto il tirocinio le finalità formative e di orientamento dello strumento posseggano sfumature differenti. Per quanto riguarda il tirocinio curricolare nell'ambito dei percorsi IeFP, con riferimento alla Regione Lombardia, nel DDUO 12550/2013 al par. 1.2.2. nella definizione di tirocinio curricolare viene sottolineato come esso sia rivolto all'orientamento ed alla verifica o consolidamento degli apprendimenti tecnico-pratici acquisiti in contesto formale e allo sviluppo delle competenze attestate nel PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale).

Per quanto concerne i PCTO, come si legge dalle Linee guida predisposte dal Ministero, il focus rispetto alla finalità è quello di favorire l'orientamento e lo sviluppo di competenze di tipo trasversale al fine di facilitare nel medio-lungo periodo la transizione scuola-lavoro dei giovani. In riferimento alle esperienze di *stage* svolte nell'ambito dei percorsi di certificazione tecnica superiore (IFTTS) è possibile notare come questi ricoprano un ruolo ancora più centrale nel processo formativo e di inserimento occupazionale, anche considerati i tempi molto più ristretti e concentrati del percorso. A livello nazionale il monte ore delle attività di tirocinio deve essere del 30% mentre nel caso di Regione Lombardia il monte ore minimo è stato elevato al 40%. Un'importante leva formativa e occupazionale è rappresentata anche dai tirocini svolti all'interno dei percorsi ITS. La caratteristica di questi percorsi, come anche per il livello secondario e post-secondario di istruzione e formazione professionale, è infatti quella di una forte connessione con il mondo del lavoro in base alla quale si fonda l'intera progettazione di piani formativi e didattici dell'istruzione tecnica superiore.

Per i tirocini svolti nell'ambito dei percorsi universitari (compresi quelli del sistema AFAM e dei Master di I/II livello), la funzione principale che emerge dalle definizioni normative è quella di fornire un'esperienza formativa e orientativa. In particolare, Nel decreto ministeriale n. 270/2004 si parla di tirocinio curricolare inteso come attività formativa organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale

e professionale degli studenti e volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso. Per quanto concerne i tirocini universitari sembra dunque emergere una più evidente propensione orientativa dello strumento volto a fare scoprire il mondo del lavoro al giovane e ad introdurlo ad una alternativa attività formativa rispetto al canonico percorso di studi. In questo contesto, è bene sottolineare come in molti percorsi universitari il tirocinio è funzionale all'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU) legati ad attività pratico-laboratoriali utili al conseguimento del titolo e/o anche ai fini della produzione di una tesi di laurea (si pensi, ad esempio, alla tesi cosiddetta "sperimentale" nelle facoltà scientifiche). In tal caso, emerge la forte finalità formativa dello strumento. Un ruolo diverso è invece ricoperto dal tirocinio universitario collegato a percorsi di laurea abilitanti dove la sua funzione principale è quella di verificare a livello pratico l'idoneità dello studente allo svolgimento del mestiere. In alcuni di questi casi, tale tipologia di tirocinio è identificata come tirocinio pratico-valutativo all'interno di percorsi come, ad esempio, quelli di odontoiatria, psicologia e veterinaria o medicina. Nella fattispecie dei Master di I e II livello, invece, il tirocinio rappresenta spesso un vero e proprio elemento di placement in quanto viene individuato come l'ultimo step formativo del percorso che permette di sperimentare un contatto diretto con il mondo del lavoro propedeutico all'assunzione del tirocinante una volta concluso lo *stage*.

L'obbligatorietà del tirocinio curricolare nei percorsi

Un elemento di divergenza nell'utilizzo del tirocinio all'interno dei diversi percorsi fa riferimento al fatto che in alcuni contesti (IeFP, IFTS, ITS, alcuni corsi di studio universitari ecc.) lo *stage* curricolare è considerato obbligatorio, con percentuali orarie che variano a seconda del percorso, mentre in altri rimane un'attività formativa facoltativa o, come nel caso dei PCTO nei percorsi di istruzione secondaria superiore, una delle modalità (non la sola) per assolvere agli obblighi di legge relativi alla necessità di svolgere una quota oraria del percorso didattico al di fuori delle tradizionali lezioni d'aula. In tal senso, si rivela come l'obbligatorietà dello svolgimento di un tirocinio curricolare (per conseguimento crediti, per conseguimento del titolo di studio, ecc.) sia fortemente legata alla finalità del tirocinio stesso e al percorso di studi in cui si inserisce. Non a caso, è maggiormente prevista all'interno di quei percorsi più spiccatamente professionalizzanti, considerato anche il più intenso e capillare raccordo tra questi e il mondo del lavoro.

4. Conclusioni

Dall'analisi effettuata in merito alle diverse forme di tirocinio curricolare possono essere tratte alcune conclusioni. In primo luogo, occorre rilevare come il tirocinio curricolare nelle sue diverse declinazioni nell'ambito dell'istruzione e formazione secondaria, post-secondaria e dell'istruzione e formazione terziaria possieda, di base, una finalità orientativa e formativa volta a consolidare e ad integrare le competenze acquisite durante il percorso d'aula. A fronte di queste finalità comuni è tuttavia importante rilevare come il

tirocinio possegga sfumature diverse a seconda della tipologia di percorso di riferimento, soprattutto nella distinzione tra percorsi più generalisti e percorsi maggiormente professionalizzanti. Prendendo in considerazione l'esempio di Regione Lombardia emerge infatti in modo lampante la stretta propensione professionale del tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di IeFP, di IFTS e di ITS, dove il principale intento è quello di favorire la diffusione di un apprendimento *on the job* finalizzato allo sviluppo di competenze tecnico-professionali direttamente spendibili nel mercato del lavoro. Funzione più orientativa, seppur basata su una dimensione formativa situazionale, è posseduta dagli *stage* curricolari nell'ambito dei percorsi secondari "tradizionali" e dei percorsi terziari universitari a livello nazionale. Particolarità che mettono in evidenza la radice comune di questo tipo di percorsi ma che, al tempo stesso, rendono evidente l'importanza di una flessibilità di adattamento alle specifiche dei singoli corsi e dei rispettivi obiettivi.

A fronte della rilevazione di queste sfumature, che persistono nelle tante di tipologie di tirocinio curricolari presenti a livello regionale e nazionale, occorre sottolineare l'importanza che l'intervento del legislatore, che si propone di riformare la disciplina in merito ambendo a mettere ordine nelle diverse espressioni legislative sul tema dei tirocini, mantenga l'obiettivo di preservare le particolarità delle diverse tipologie rispettandone le declinazioni che queste possono assumere all'interno dei percorsi di istruzione e formazione, sia secondari che terziari. Questa operazione legislativa, oltre ad avvalorare l'eterogeneità delle diverse tipologie di tirocinio, dovrebbe inoltre preservare la natura formativo-orientativa dello strumento, preservandolo da eventuali tentativi di declinazione eccessivamente lavoristica. Ciò non significa ovviamente negare il legame funzionale che il tirocinio ha con il mondo del lavoro. Piuttosto, occorre specificare negli intenti e nella pratica che questo collegamento non deve essere inteso in ottica produttivistica, bensì in prospettiva formativa e orientativa. Questa linea, seppur sottile, segna quindi un limite non valicabile che distingue il tirocinio come strumento che si serve del lavoro in ottica formativo-orientativa del giovane da un contratto vero e proprio che ha invece al centro la prestazione lavorativa in ottica di produzione di valore inquadrabile economicamente. A questo proposito, come già affermato nel paragrafo introduttivo ⁽¹⁹⁾, la possibilità dell'introduzione di un obbligo di rimborso forfettario e di un'indennità per i tirocinanti maggiorenni non deve interferire con la finalità primaria del tirocinio, soprattutto di matrice curricolare, ossia quella di essere strumento di formazione e orientamento nelle tonalità che sono già state messe in evidenza. Se quindi si può comprendere la previsione di un rimborso legato a fattori non direttamente legati all'attività del tirocinio, quali ad esempio le spese di trasporto, di più difficile comprensione appare essere l'indennità obbligatoria per la partecipazione al percorso che sembra pericolosamente accostabile ad una corresponsione economica a fronte di una prestazione ricevuta dall'impresa ospitante.

⁽¹⁹⁾ Si vedano anche: T. GALEOTTO, *Tirocini curricolari e indennità obbligatoria: i punti salienti del testo di riforma unificato*, in *Bollettino ADAPT*, 30 maggio 2022, n. 21; M. TIRABOSCHI, *Tirocini: ora è la volta di quelli curricolari*, in *Bollettino ADAPT*, 11 aprile 2022, n. 14.

Tabelle

Percorsi secondari superiori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)	
Tipologia tirocinio	Tirocinio curricolare nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
Competenza (reg./naz.)	Regionale nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)
Fonte	<p>Con riferimento ai LEP, titolo III (artt. 15-22), d.lgs. n. 226/2005</p> <p>Per Regione Lombardia:</p> <ul style="list-style-type: none">• DDUO 12550/2013 per l'impianto generale dei percorsi di IeFP, compresi i tirocini previsti nell'ambito di tali percorsi• par. 3.1, d.d.s 7214/2014 per gli aspetti più operativi• Par. 4.2, d.g.r. 7763/2018 per alcune disposizioni sui tirocini curricolari in generale
Definizione/finalità	<p>L'art. 16, d.lgs. n. 226/2005 prevede che «Le Regioni assicurano, quali livello essenziali riferiti all'offerta formativa (...) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi»</p> <p>Con riferimento a Regione Lombardia:</p> <ul style="list-style-type: none">• DDUO 12550/2013. Al par. 1.2.2. il "tirocinio curricolare" è definito come segue: «Il "tirocinio curricolare" rappresenta una esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di IeFP, realizzata in orario curricolare e finalizzata allo sviluppo delle competenze attese nel PECUP e degli obiettivi specifici di apprendimento del percorso stesso. In particolare, esso consiste in un periodo di formazione on the job, con destinazione oraria inferiore a quella dei percorsi in alternanza. Rientrano in questa fattispecie anche tutte le forme ed esperienze non riconducibili ai percorsi in alternanza in senso stretto o alle attività laboratoriali d'aula; in particolare, costituisce una forma di "tirocinio curricolare", inteso come un'esperienza di tutti gli studenti in contesto lavorativo per un periodo per lo più compatto, prevalentemente rivolto all'orientamento ed alla verifica o consolidamento degli apprendimenti tecnico-pratici acquisiti in contesto formale. Rientrano altresì nell'ambito dei "tirocini curricolari" anche quelli realizzati in periodo estivo, non coincidente con quello del calendario formativo, purché previsti nell'ambito della progettazione formativa»• par. 3.1, DDS 7214/2014 per gli aspetti più operativi

	<ul style="list-style-type: none"> • par. 4.2, d.G.R. n. 7763/2018
Destinatari	Giovani iscritti ai percorsi di IeFP
Monte ore	Formazione in contesto lavorativo in tirocinio: <ul style="list-style-type: none"> • Percorso triennale: 15-25 per cento del monte ore • Percorso quadriennale: 20-30 per cento del monte ore • Corso annuale per ammissione all'esame di Stato: 0-10 per cento del monte ore

SCUOLA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN TIROCINIO

Tipologia tirocinio	Tirocinio scolastico per i PCTO
Competenza (reg./naz.)	Nazionale
Fonte	<p>D.lgs. n. 77/2005, <i>Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro</i>, in attuazione dell'articolo 4 della l. n. 53/2003</p> <p>Con la l. n. 107/2015, commi 33-41, <i>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti</i>, c.d. "Buona Scuola", l'alternanza scuola-lavoro diventa obbligatoria per tutti gli studenti e studentesse delle scuole superiori</p> <p>Con la legge di bilancio 2019 (art. 57, comma 18) all'alternanza scuola lavoro è stata attribuita la denominazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)</p>
Definizione/finalità	Il tirocinio nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità di svolgimento della stessa all'interno di quelli che oggi si chiamano PCTO. Altre modalità di svolgimento di questi percorsi sono, ad esempio, l'impresa simulata e il project work
Destinatari	Studenti dai 15 ai 18 anni di età che frequentano gli istituti di istruzione superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei)
Monte ore	Minimo di 90 ore nel triennio dei licei, 150 ore negli istituti tecnici e 210 ore negli istituti professionali, con possibilità dell'istituzione scolastica di prevedere un periodo superiore

Percorsi terziari/post-secondari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)	
Tipologia tirocinio	Tirocinio curricolare nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (EQF 4)

Competenza (reg./naz.)	Nazionale
Fonte	Art. 4, d.P.C.M. 25 gennaio 2008, recante <i>Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori</i> , per cui: «Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero» Per Regione Lombardia: deliberazione della giunta regionale n. X / 7763 Seduta del 17/01/2018 che norma anche il tirocinio all'interno dei percorsi IFTS
Definizione/finalità	Per Regione Lombardia, art. 1: «I tirocini formativi curricolari sono definiti quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico»
Destinatari	Giovani in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o di diploma professionale IeFP
Monte ore	Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo

ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE (ITS ACADEMY)	
Tipologia tirocinio	Tirocinio curricolare nell'ambito di percorsi di istruzione terziaria per il Diploma di Tecnico Superiore (EQF 5)
Competenza (reg./naz.)	Nazionale
Fonte	Art. 5, comma 4, l. 15 luglio 2022, n. 99 Art. 4, d.P.C.M. 25 gennaio 2008 Per Regione Lombardia: Deliberazione della giunta regionale n° X / 7763 Seduta del 17/01/2018
Definizione/finalità	Per Regione Lombardia, art. 1: «I tirocini formativi curricolari sono definiti quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in

	ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico»
Destinatari	Giovani in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o in alternativa in possesso di un certificato di specializzazione tecnica superiore, conseguibile attraverso la frequenza di un percorso IFTS
Monte ore	Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori per almeno per il 35% della durata del monte ore complessivo previsto dal percorso di studi

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)	
Tipologia tirocinio	Tirocinio curricolare universitario (il sistema AFAM rilascia titoli equipollenti alle lauree Universitarie attraverso istituzioni che appartengono al sistema della Formazione superiore e per questo sono comunque definite di livello universitario)
Competenza (reg./naz.)	Nazionale
Fonte	<p>Art. 9, <i>Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi</i>, comma 2, lett. b, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, <i>Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508</i></p> <p>Per Regione Lombardia: Deliberazione N° X /7763 Seduta del 17/01/2018 della Regione Lombardia, oggetto: <i>Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale n. 3/2001)</i></p> <p>N.B. La legge di Bilancio 2022 (art.1, comma 726, l. n. 234/2021) ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2022, le disposizioni (art.1, commi 34-36, l. n. 92/2012) a seguito delle quali sono state emanate le linee guida contenute nell'accordo Conferenza Stato Regioni 25 maggio 2017 richiamate nella deliberazione. Allo stato attuale, non essendo state adottate nuove linee guida, si ritengono comunque applicabili le disposizioni di cui sopra</p>
Definizione/finalità	Art. 9, comma 2, lettera b) del DPR 8 luglio 2005, n. 212, <i>Attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso</i>

	<p>Per Regione Lombardia: Art.1: «I tirocini formativi curricolari sono definiti quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico»</p>
Destinatari	Studenti universitari e diplomati a seconda della tipologia di percorso
Monte ore	<p>Vengono definiti dai singoli corsi di studio</p> <p>Per Regione Lombardia, Deliberazione N° X /7763 Seduta del 17/01/2018, Art. 3.4: «Il monte ore è stabilito dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo»</p>

UNIVERSITÀ	
Tipologia tirocinio	Tirocinio curricolare universitario
Competenza (reg./naz.)	Nazionale
Fonte	DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
Definizione/finalità	<p>Art. 1 Definizioni</p> <p>o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio</p>

	<p>individuale e di autoapprendimento; (il tirocinio corrisponde quindi ad una attività formativa)</p> <p>Art. 10. Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; (viene quindi rimandato alla legislazione del 1998: 1. Finalità. 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico).</p>
Destinatari	Studenti universitari
Monte ore	Vengono definiti dai singoli corsi di studio

MASTER I e II LIVELLO

Tipologia tirocinio	Tirocinio curricolare universitario (rientrano nella stessa normativa dei Master di I/II livello)
Competenza (reg./naz.)	Nazionale
Fonte	<p>Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509</p> <p>Il decreto riguarda l'autonomia didattica degli atenei dove viene previsto che le università possono attivare «disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello» (art. 3, <i>Titoli e corsi di studio</i>, punto 9)</p>
Definizione/finalità	<p>Art. 1 Definizioni</p> <p>o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio</p>

	<p>individuale e di autoapprendimento; (il tirocinio corrisponde quindi ad una attività formativa)</p> <p>Art. 10. Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi</p> <p>d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; (viene quindi rimandato alla legislazione del 1998: 1. Finalità. 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico)</p>
Destinatari	Studenti iscritti al master
Monte ore	Vengono definiti dai singoli corsi di studio